



06348/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -
 Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
 Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -
 Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -
 Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

Art. 18 l. fall. Legittimazione soci

Ud. 05/12/2016 - CC

R.G.N. 19705/2015

Caa. 6348
Rep.

CV7CI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19705-2015 proposto da:

CIOCCA DE PAOLINI ANGELO MARIA, RIMBOTTI GIOVANNI CARLO, nella loro qualità di soci di Ginevra s.r.l. in liquidazione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTON GIULIO LANA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA PARIGI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -**contro**

CASTELLACCI FILIPPO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio dell'avvocato MARCO SIMONE MARIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato IVAN BECHINI giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -**nonchè contro**

FALLIMENTO di GINEVRA s.r.l. in liquidazione; ROY VARKEY GEORGE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1371/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 10/07/2015, depositata il 21/07/2015;

10635
16

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2016 dal consigliere relatore, dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito l'Avvocato Ivan Bechin difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.

E' stata depositata la seguente relazione:

1) Angelo Maria Giocca De Paolini e Giovanni Carlo Rimbotti, soci di Ginevra s.r.l. in liquidazione, impugnano con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 21.7.2015, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da essi proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Il creditore istante Filippo Castellacci resiste con controricorso, mentre le altre parti intimare non svolgono difese.

Con l'unico motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia ritenuto che la loro mera qualità di soci della Ginevra s.r.l. non li legittimasse alla proposizione del reclamo.

2) Il motivo appare manifestamente fondato.

Secondo il costante orientamento di questa corte, alla luce dell'ampia dizione dell'art. 18 l.fall., risulta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato" e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681).

Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale.

3) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c.

.....

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per l'esame del merito del reclamo, alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Roma, 5 dicembre 2016.

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

1031



10 MAR. 2017

Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente